



@ (pec)

Rosso: parti da scegliere

Verde: istruzioni da togliere

Merano

Redatto da:

Oggetto: Incarico servizio di installazione e gestione di distributori di bevande e alimenti e di erogatori di acqua – CIG _____

La scuola professionale provinciale alberghiera Cesare Ritz con sede legale in Merano Via K. Wolf 44 in persona della direttrice Coretta Ceretta C.F. CRTCTT69S62F382N domiciliato per la sua carica a Merano, presso la sede della scuola professionale provinciale alberghiera 'Cesare Ritz', autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente la suddetta scuola per il presente atto,

premesse:

- che è stato scelto di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'articolo 26, comma 4 della LP n. 16/2015 nei confronti della Vostra **impresa/società** (indicare forma di partecipazione dichiarata dall'operatore economico) giusta determina di data _____ ;
- che all'affidamento di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG)
- che in data _____ è stato richiesto sul Sistema Informativo Contratti Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano l'invio della cd. "offerta a portale"; (ATTENZIONE: l'offerta a portale deve essere corrispondente o migliore al preventivo) che è stata caricata nei termini prestabiliti;
- che è stato approvato il decreto di impegno di spesa n. ____ dd . ____
- (lasciare solo in caso di prestazione da effettuare all'interno di un cantiere) che l'ente committente ha verificato il rispetto, da parte dell'affidatario, della normativa relativa alla c.d. patente a punti (Sistema di qualifica-zione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008);



Tutto ciò premesso **il sopraindicato Dirigente della stazione appaltante** (o altro soggetto con potere di stipula) ,

incarica

con la presente lettera (impresa, RTI, consorzio), con sede legale in , Partita IVA (C.F.) , nella persona di nato a il , C.F. nella sua qualità di , di seguito “affidatario” o “impresa” per l’esecuzione **del servizio/della fornitura** in oggetto.

L’incarico, disciplinato dai seguenti articoli, **viene accettato dall’operatore economico mediante sottoscrizione della presente e compilazione e sottoscrizione dell’accluso Allegato A1 (parte I e parte II).**

Articolo 1

Oggetto dell’incarico

La stazione appaltante concede all’affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei **servizi/forniture** di come da documentazione progettuale sottoelencata ed **offerta dd. caricata a portale** e allegati alla presente lettera di incarico che ne formano parte integrante e vincolante della stessa.

L’affidatario si impegna ad eseguire la prestazione integralmente ed a perfetta regola d’arte alle condizioni ivi riportate.

I servizi/forniture, oggetto del presente contratto deve rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) in vigore ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 36/2023, e ai sensi del d.m. (). (ove applicabile CAM e ove lo stesso contenga clausole di esecuzione non richiamate nel progetto o negli altri documenti allegati)

Articolo 2

Disposizioni regolatrici

L’affidamento viene concesso dalla stazione appaltante ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente lettera d’incarico e dai seguenti documenti allegati e richiamati in calce alla presente, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che ne formano parte integrante:



- Progetto semplificato / Altra documentazione diversamente denominata
- Offerta tecnica (per affidamenti prezzo/qualità altrimenti cancellare)
- Offerta economica
-

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante della presente lettera d'incarico, anche se a questa materialmente non allegati.

Per quanto non previsto o non richiamato nella presente lettera d'incarico e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile, nel Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, nella LP n. 16/2015, nella LP n. 17/1993 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 3

Ammontare dell'affidamento – termini di pagamento

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento della prestazione, **comprensivo degli oneri per la sicurezza**, è fissato in

€ , oltre IVA al % come prevista dalla legge.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite di seguito:

(fare eventuale riferimento a quanto stabilito nella documentazione semplificata)

☐ In unica soluzione

☐ Alle seguenti scadenze:

-
-
-

Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.



Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a:

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- codice univoco dell'ufficio
- descrizione dell'incarico
- codice identificativo di gara (CIG) ed eventualmente CUP
- i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche
- la dicitura "scissione dei pagamenti"

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca:

IBAN:

Intestatario

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

[in caso di subappalto altrimenti cancellare] L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 49 comma 3 LP 16/2015 salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso. Nel caso in cui quest'ultimo abbia deciso che il corrispettivo venga pagato dall'appaltatore, l'amministrazione committente deve verificare, prima di procedere al pagamento di ciascuno stato di avanzamento, che l'appaltatore abbia già corrisposto quanto dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite nello stato di avanzamento oggetto di pagamento, richiedendo idonea documentazione a comprova. In



assenza di tale documentazione l'amministrazione committente procederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore in sostituzione dell'appaltatore.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, **anche per il subappaltatore**, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Articolo 4

Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali – termini per il certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità della prestazione – sospensione dell'esecuzione dell'incarico

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente lettera di incarico.

Specificare:

- tempi di consegna (in caso di fornitura)
- e/o termine iniziale e eventualmente finale di esecuzione della prestazione (in caso di servizi)
- ovvero rimando ai termini di cui alla documentazione semplificata o all'offerta di cui al pt. 1 (ove siano indicati specificatamente i termini)

a mero titolo esemplificativo:

(In caso di fornitura ad esecuzione istantanea): La fornitura oggetto del contratto dovrà essere consegnata entro il termine del ____ / entro ____ giorni decorrenti dall'apposizione dell'ultima firma digitale.

(In caso di somministrazione / fornitura a consegne ripartite): La fornitura oggetto del contratto dovrà essere consegnata entro i seguenti termini: .

(In caso di servizio): Il servizio avrà inizio in data ____ e dovrà essere eseguito entro il seguente termine: .

La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione della **fornitura/servizio** è stabilita nella misura di euro per ogni giorno di ritardo. (inserire la cifra costituente la penale pecuniaria giornaliera per ritardo. La penale per ogni giorno di ritardo è da fissare **tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale** (Art. 126, comma 1 d.lgs. 36/2023) ed è da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.



Il superamento dei termini di cui al presente articolo 3 per fatto dell'appaltatore può costituire titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Per appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea (art. 50, co. 4, della legge 108/2021) Inserire la cifra costituente la penale pecuniaria giornaliera per ritardo. La penale per ogni giorno di ritardo può essere fissata, ai sensi del comma 4 dell'art. 50, legge 108/2021, tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione

all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La penale pecuniaria giornaliera per ritardo è pari a ‰ dell'ammontare netto contrattuale.

È onere dell'affidatario **comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione della fornitura/del servizio**. Il **RUP/Direttore dell'esecuzione** procede entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'affidatario e in caso di esito positivo emette il **certificato di ultimazione** nei successivi cinque giorni e **(nel caso in cui dec non coincida con RUP:) lo invia al RUP, il quale** ne rilascia copia conforme all'appaltatore (ex art. 25 DM 49/2018).

La verifica di regolare esecuzione della prestazione deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine ai sensi dell'art. Art. 125, comma 7 d.lgs. 36/2023. Della verifica di **regolare esecuzione è redatto processo verbale** che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo **entro 5 (cinque) giorni** dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di regolare esecuzione.

Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate o da applicarsi.

Ai sensi dell'art. 125 comma 7 D.Lgs. 36/2023 all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il **RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura** da parte dell'appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.



Articolo 5 Revisione prezzi

La clausola per la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 36/2023 è la seguente:

Articolo 6 Anticipazione del prezzo

Anticipazione del prezzo: [lasciare solo se si è in presenza di servizi o forniture continuative – vedi art. 33 dell'allegato II.14]

Sul valore dei contratti di appalto di servizi e forniture pluriennali verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo nella misura e con le modalità previste dall'art. 125 d.lgs. 36/2023.

La misura dell'anticipazione è pari al (dal 20 % può essere portato al 30% con adeguata giustificazione). L'importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni dell'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, a condizione che sia già intervenuta la stipulazione del contratto d'appalto. Tale importo sarà recuperato progressivamente dall'Amministrazione committente secondo [fare eventuale riferimento a quanto stabilito all'articolo 5. della presente (scadenze di pagamento) o eventualmente nella documentazione semplificata]

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso

Articolo 7 Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e clausole sociali

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 119 d.lgs. 36/2023.

- Clausole sociali

Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n.36/2023 si applicano le seguenti clausole sociali: .



(NB: Per gli affidamenti dei contratti di appalto di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea)

FACOLTATIVO - Con riguardo agli affidamenti diretti il MIMS con parere n. 2083 del 27/06/2023 ha escluso l'obbligo di applicazione delle clausole sociali.

Articolo 8

Subappalto

Ipotesi Subappalto A

Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato nell'allegato A1-parte II di voler subappaltare parte delle prestazioni.

Ipotesi Subappalto B

In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'impresa circa le quote/parti della prestazione da subappaltare, indicate nell'allegato A1-parte II, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 d.lgs. 36/2023 ferma restando, ai sensi dell'art. 119, comma 1 d.lgs. n. 36/2023, l'inammissibilità del subappalto dell'importo complessivo del contratto, nonché di quanto prescritto nella documentazione progettuale/nel capitolato speciale d'appalto/in altra documentazione a corredo. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per la prestazione oggetto di subappalto. La stazione appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione della stazione appaltante.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse

dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.



È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto dei lavori affidati.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore possenga i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e sia in possesso dei requisiti dell' art. 94 d.lgs. n. 36/2023 (art. 119, co. 5 d.lgs. n. 36/2023);
- che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119, co. 4 lett. c) d.lgs. 36/2023); in caso di variazioni e/o modifiche ex art. 48 LP n. 16/2015 in corso di esecuzione tale indicazione deve essere fatta all'atto dell'affidamento;
- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore trasmetta contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica (art. 119, co. 5 D.Lgs. n. 36/2023);
- che almeno il 20% delle prestazioni oggetto di subappalto sia subappaltato a Piccole e Medie Imprese o che la diversa indicazione della soglia di cui sopra sia ritenuta ammissibile per le ragioni indicate dall'operatore economico in ragione dell'oggetto o delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento (art. 119, co. 2 D.Lgs n. 36/2023);
- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 119, co. 7 d.lgs. n. 36/2023);
- che l'esecutore allegghi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. (119 co. 16 d.lgs. 36/2023).

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

Articolo 9

Garanzia definitiva ex art. 36 LP 16/2015

Per affidamenti diretti il cui importo stimato a base dell'affidamento sia inferiore a 40.000 euro (al netto di IVA) non è dovuta alcuna garanzia.

oppure

GARANZIA DEFINITIVA art. 36 LP 16/2015: (Se il valore stimato a base dell'affidamento in oggetto è pari o superiore a 40.000 euro (al netto di IVA) ed inferiore a euro 140.000 (al netto di IVA). L'impresa ha presentato apposita garanzia definitiva per un importo di € sotto forma di **cauzione**



costituita in data (precisare se costituita in contanti, tramite pagamento elettronico (PagoPA), in assegni circolari o in titoli di debito di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, come previsto dall'art. 106 richiamato dall'art. 117, co.1 d.lgs. n. 36/2023) o di fideiussione (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex art. 106, comma 3 d.lgs. n. 36/2023) emessa in data dalla Società (Allegato);

Articolo 10

Ulteriori obblighi e responsabilità dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 94 d.lgs. 36/2023.

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della stazione appaltante, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la stazione appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

(facoltativa) A tal riguardo l'affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

(Solo per appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (art. 47, comma 1 della legge n. 108/2021) e appalti riservati

Penali da inadempimento ex art. 47, commi 3, 3 bis e 4, Legge n. 108/2021: l'Amministrazione committente prevede l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi previsti,

commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo. La penale è da fissare, tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale (vedi DM 7 dicembre 2021 Linee guida pari opportunità di genere del MIMS).



Ai sensi dell'art. 47, comma 3 e 3 bis della Legge n. 108/2021, l'appaltatore, diverso da quelli indicati all'art. 49, comma 1 D.lgs. 198/2006 (con oltre 50 dipendenti), che occupa **un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto**, è tenuto a consegnare

all'Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della **promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità**, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999, oltre che una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La **violazione dell'obbligo di cui all'art. 47, comma 3**, determina, altresì, **l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare**, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (art. 48, comma 6, della Legge n. 108/2021).

In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3 bis e 4, l'Amministrazione committente applica **la penale** pari al % (per mille dell'ammontare netto contrattuale).

Articolo 11

Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP n. 16/2015

[Procedure online: **Attenzione! Vale solo per gli albi/elenchi di cui all'art. 32, c. 1 LP n. 16/2015. Non vale ad esempio per l'indirizzario presente su Bandi-Alto Adige.**

L'operatore economico è **obbligato a rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti così come proposte negli allegati messi a disposizione dalla stazione appaltante prima della stipula del contratto. È inoltre obbligo dell'operatore economico, in caso di richiesta da parte della SA, autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo del FVOE 2.0 per poter accedere a tale sistema per un eventuale controllo dei requisiti in caso di fondato dubbio.]**

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 per gli affidamenti relativi **ai lavori di importo stimato inferiore a 140.000 euro**, espletate **con l'utilizzo degli strumenti elettronici**, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione non vengono effettuati, ma rimane salva la facoltà della stazione appaltante in caso di fondati dubbi di procedere ai controlli.



oppure

[Procedure con utilizzo del mero indirizzario]

Per gli affidamenti relativi a **lavori**, espletate **senza l'utilizzo degli specifici strumenti elettronici indicati nell'art. 32, comma 1 LP n. 16/2015**, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti

di partecipazione degli affidatari **vengono effettuati dalla stazione appaltante prima della stipula di ogni contratto tramite il sistema FVOE 2.0.**

È obbligo dell'operatore economico autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo del FVOE 2.0 per poter accedere a tale sistema per il controllo dei requisiti.

In caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione si procederà con la risoluzione del contratto, escussione dell'eventuale garanzia definitiva e segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della stazione appaltante all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di false dichiarazioni si applica quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 art. 76.

Articolo 12

Spese di contratto, imposte, tasse trattamenti fiscali

Sono a carico dell'affidatario tutte le eventuali spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della stazione appaltante.

Articolo 13

Documenti soggetti all'imposta di bollo a carico dell'appaltatore

Il valore massimo del corrispettivo (comprese ad esempio opzioni, proroghe, quinto d'obbligo), al netto dell'IVA, del presente contratto è inferiore a 40.000 euro; quindi, il contratto è esente da imposta di bollo in base alle previsioni della tabella contenuta nell'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023.

oppure

Il valore massimo del corrispettivo (comprese ad esempio opzioni, proroghe, quinto d'obbligo), al netto dell'IVA, del presente contratto è superiore a 40.000 euro e quindi, ai sensi dell'art.18n comma 10 del

D.lgs. n. 36/2023, l'appaltatore assolve una tantum il pagamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.



L'imposta di bollo relativa al presente contratto è commisurata ad un corrispettivo massimo contrattuale di al netto dell'IVA, a prescindere da quanto esposto nel precedente art. 3, ed in base alla tabella contenuta nell'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023 è pari a

Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 14

Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. l'art. 122 d.lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della stazione appaltante all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

Articolo 15

Foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione di cui **all'articolo 212 del D.lgs. 36/2023**, tutte le controversie tra la stazione appaltante e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Bolzano.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo all'art. 213 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 16

Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute negli Allegati al D.lgs. n. 36/2023, nonché nel Codice

dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 17

Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: **art. 4 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali – termini per**



il certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto; art. 12 – Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP 16/2015; art. 15 - Foro competente.

Articolo 18

Requisiti

Con la sottoscrizione della presente lettera d'incarico, l'affidatario **dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023**, di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali (solo in caso di cantieri) e con la normativa relativa alla c.d. **patente a punti** prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti), nonché **consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.**

La presente lettera d'incarico dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'affidatario e restituita via PEC all'Ufficio all'indirizzo **entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, unitamente all'accluso Allegato A1 (parte I e parte II) debitamente compilato e firmato digitalmente.**

Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso la stazione appaltante:

1. **relazione/progetto semplificato / altra documentazione altrimenti denominata**
2. **decisione di affidamento dd.**
3. **Offerta tecnica**
4. **Offerta economica: Preventivo/offerta caricata a portale**
5. **(lasciare per importi stimati superiori a 40.000 euro) Garanzia definitiva n. dd. emessa da (da inviare unitamente alla presente lettera di incarico);**
6. **Dichiarazione del possesso di requisiti di partecipazione (Allegato A1 parte I e parte II) debitamente compilato e firmato digitalmente e da inviare unitamente alla presente lettera di incarico);**
7. **Procura generale / Procura speciale n. dd. Notaio ;**
8. **Polizza assicurativa n. dd. emessa da ;**



Autonome Provinz Bozen
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma de Bulsan
SÜDTIROL • ALTO ADIGE

Per l'ente committente
Coretta Ceretta
(sottoscritto digitalmente)

Luogo, data

Per l'affidatario:

(sottoscritto con firma digitale)

Landeshotelfachschule
'C. Ritz' - Meran
Karl-Wolf-Straße 44, 39012 Meran
fp.ritz@schule.suedtirol.it
<https://www.ritz.fpbz.it>
www.provincia.bz.it

Scuola professionale provinciale alberghiera
'C. Ritz' - Merano
Via Karl Wolf 44, 39012 Merano
fp.ritz@scuola.alto-adige.it
<https://www.ritz.fpbz.it>
www.provincia.bz.it

Scora profesionala provinciala por la hotelaria
'C. Ritz' - Meran
Via Karl Wolf 44, 39012 Meran
fp.ritz@scuola.alto-adige.it
<https://www.ritz.fpbz.it>
www.provincia.bz.it



INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Titolare del trattamento dei dati personali è la scuola professionale provinciale alberghiera "C.Ritz" indirizzo di posta elettronica - fp.ritz@scuola.alto-adige.it
PEC: fp.ritz@pec.prov.bz.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della scuola professionale alberghiera "C.Ritz" sono: PKF Godoli RAS s.r.l., nella persona di Fabrizio Bulgarelli, con sede legale in via Guido Reni 2/2, 40125 Bologna

Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell'Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alla normativa vigente (d.lgs. 434/1996, d.lgs. 33/2013, d.lgs. 50/2016, d.lgs. 165/2001, LP 40/1992, LP 12/2000, LP 17/1993, LP 16/2015, LP 29/1977, LP 39/1992). Preposto/a al trattamento dei dati è la Direttrice della scuola professionale alberghiera "C.Ritz" presso la sede della stessa.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.

Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati per gli adempimenti degli obblighi di legge nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico dell'Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell'Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in essere a non trasferire dati personali al di fuori dell'Unione Europea e i Paesi dell'Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall'ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l'interessato/l'interessata.

Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa.

Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato: In base alla normativa vigente l'interessato/l'interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, l'accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l'integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l'esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all'elevato numero di richieste, l'interessato/l'interessata può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale.